

# FONDO DI PREVIDENZA "MARIO NEGRI"

## NOTA ILLUSTRATIVA SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI

### PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

A -	Rendita vitalizia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• per la rendita derivante dal montante maturato <b>fino al 31.12.06</b> si applica la tassazione ordinaria con le aliquote previste per gli scaglioni di reddito di cui al TUIR per l'esercizio in cui è maturata la prestazione.</li><li>• per la parte di rendita derivante dal montante maturato <b>dal 1°01.07</b> si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%. (1)</li></ul>
B -	Liquidazione al 100% sottoforma di capitale:	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'intero importo imponibile è assoggettato a ritenuta con il sistema fiscale vigente al 31.12.06 (tassazione separata). Si ha facoltà di richiedere l'applicazione del regime fiscale di cui al c. 6 dell'art. 11 del DPR 252/05, per la parte maturata dal 1°01.2007. (2)</li></ul>
C -	Liquidazione parte in capitale e parte in rendita:	<ul style="list-style-type: none"><li>• sul montante maturato <b>fino al 31.12.06</b> si applica il regime fiscale previgente (tassazione separata per la parte in capitale; tassazione ordinaria per la parte in rendita).</li><li>• sul montante maturato <b>dal 1°01.07</b> si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15% (1) (sia sulla parte in capitale, che su quella in rendita), qualora la liquidazione in capitale sia nei limiti del 50% sull'intero capitale. Non sono previste soluzioni intermedie.</li></ul>
D -	Liquidazione in capitale del 100% maturato <b>fino al 31.12.06</b> :  Liquidazione del 50% in capitale e del 50% in rendita del maturato <b>dal 1°01.07</b> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• applicazione del regime fiscale vigente anteriormente al 1°01.07 (tassazione separata);</li><li>• ritenuta a titolo d'imposta del 15%. (1)</li></ul>

### RISCATTI

- Per i montanti maturati **fino al 31/12/2006** viene applicata la tassazione separata, salvo per il caso F, per il quale è prevista la tassazione ordinaria progressiva.
- Per i montanti maturati **dall'1/1/2007** viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota sotto indicata:

A -	Cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15%</b> (1) sul 50% del riscatto e <b>23%</b> sul restante 50%.</li><li>• <b>23%</b> nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.</li></ul>
B -	Cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15%</b> (1) sul 50% del riscatto e <b>23%</b> sul restante 50%.</li><li>• <b>23%</b> nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.</li></ul>
C -	Cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, ovvero a causa di una invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>15%</b>. (1)</li><li>• <b>23%</b> nel caso di riscatto richiesto nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche complementari.</li></ul>
D -	Motivazioni che non rientrano tra quelle elencate ai punti precedenti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>23%</b>.</li></ul>

Decesso dell'aderente:	• <b>15%.(1)</b>
------------------------	------------------

- I casi E od F riguardano il regime di tassazione del maturato per il **periodo 1/1/01 – 31/12/06:**

E -	Pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale):	• tassazione separata.
F -	Cessazione del rapporto di lavoro prima dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza:	• tassazione ordinaria.

- (1) l'aliquota del 15% è eventualmente ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine il periodo di partecipazione anteriore al 2007 è utile per un periodo massimo di 15 anni.
- (2) Nel presupposto che ricorrano le condizioni richiamate nel punto 5.1.2. della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 70/07 e, cioè, che la conversione di almeno il 70% del maturato dal 1°01.2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 e 7, della L. 335/95. In caso contrario il regime fiscale sulla suddetta quota è quello in vigore al 31.12.2006.

### **QUOTE DI PRESTAZIONE NON IMPONIBILI**

- **Redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11%**  
(relativamente al periodo 1/1/2001 – 31/12/2006 per i vecchi iscritti lo scomputo di tali redditi non spetta se la prestazione pensionistica è liquidata al 100% in forma di capitale.
- **Contributi non dedotti** comunicati al Fondo ciascun anno entro i termini previsti (dicembre dell'anno successivo a quello di versamento).
- **Quote di contributo obbligatorio a carico dell'iscritto** non eccedente il 4% della retribuzione annua, versate fino al 31/12/2000.
- **Quota pari al 12,50 %** della parte di rendita spettante corrispondente a quanto maturato fino al 31/12/2000, che è quindi imponibile per l' 87,50%.

### **TASSAZIONE SEPARATA per liquidazione in capitale di quanto maturato al 31/12/2006**

Conteggio esemplificativo

Importo prestazione imponibile:				€ 150.000,00
Anzianità di iscrizione al Fondo:				
18 anni, 00 mesi e 00 giorni				
Determinazione del reddito di riferimento:	€150.000 x 12 / 18 anni =	€100.000		
Determinazione dell'aliquota media di imposta (con riferimento alle aliquote in vigore nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione, nell'esempio: anno 2007):	scaglione reddito	aliq.	imposta	
	€ 15.000	23%	3.450	
	€ 13.000	27%	3.510	
	€ 27.000	38%	10.260	
	€ 20.000	41%	8.200	
	<u>€ 25.000</u>	43%	<u>10.750</u>	
	€100.000		36.170	
Aliquota: $\frac{36.170}{100.000} \times 100 = 36.17\%$				
Determinazione dell'imposta:	€150.000 x 36.17% =			€ 54.255,00
			Netto da liquidare	€ 95.745,00

Il prospetto sopra riportato riguarda il conteggio valido per un nuovo scritto; **per un vecchio iscritto, per la parte maturata fino al 31/12/2000 (anche nei casi di riscatto), la ritenuta è applicata con l'aliquota a cui è stato assoggettato il TFR.**